

CITTA' DI CHIERI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO COMUNALE DI VIA SAN GIORGIO N. 19 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI' DI CHIERI

L'anno 2000, addì.....del mese di.....in Chieri e nella casa comunale

TRA

IL Dott. GIOVANNI GARENA, domiciliato per la carica presso la Casa comunale di Chieri in via Palazzo di Città 10, Dirigente della 5a Ripartizione della Città di Chieri, C.F. 82000210011, autorizzato a stipulare i contratti per le materie di competenza della propria Ripartizione ai sensi della L.8.6.1990 n.142 e succ. mod. ed integr. e dello Statuto del Comune, del che agisce nel presente atto a nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto

E

Il sig..... nata ail e residente ain -C.F., in qualità di Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell'art.36 C.C., dell'Associazione Centro Anziani, costituita con atto privato del 26.1.2000 (reg. in Chieri 7.2.2000)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Il Comune di Chieri, quale proprietario dell'immobile sito in Via S.Giorgio 19, Chieri e denominato Centro di Incontro, ne affida la gestione alla Associazione Centro Anziani nella persona del suo Presidente protempore Sig. ra MARIA ODELLA.

Il bene comunale affidato in gestione è costituito dal fabbricato evidenziato nell'allegata planimetria, dagli impianti, attrezzature ed arredi, nello stato di fatto in cui si trovano.

I locali sono destinati ad uso esclusivo dell'Associazione nel seguente orario:

- da lunedì a domenica , dalle ore 13,30 alle ore 18,30 salvo l'uso dell'ufficio che al venerdì è limitato dalle ore 13,30 alle ore 16
- il sabato e la domenica l'orario è prolungato sino alle ore 24
- la saletta individuata nella planimetria con la lettera C viene riservata all'Associazione nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

L'utilizzo in altri orari dovrà essere preventivamente concordato con l'Assessorato alle Politiche sociali e sussiste la riserva a favore dell'Amministrazione comunale di

modificare la destinazione dei locali utilizzati in comune con altre associazioni, dietro preavviso.

ART.2

Il centro di incontro di cui all'oggetto dovrà essere gestito sulla base dei principi e valori contenuti rispettivamente nello Statuto comunale ed in quello dell'Associazione Centro Anziani e dovrà garantire:

- a) il libero accesso a tutti i cittadini chieresi;
- b) l'organizzazione di attività che promuovano la partecipazione, la difesa e lo sviluppo della democrazia di base, occasioni aggregative e socializzanti per tutti i cittadini favorendo una particolare attenzione alla popolazione anziana e lo scambio intergenerazionale;
- c) la gestione di attività promosse completamente senza fini di lucro.

Il Centro di incontro potrà essere utilizzato per riunioni ordinarie e straordinarie dell'Associazione Centro Anziani e per le attività di cui al precedente punto b) senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Il Centro di incontro potrà altresì essere utilizzato per riunioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e previa segnalazione all'Associazione Centro Anziani, di altre Associazioni chieresi che operano in campo sociale, culturale, sportivo, di volontariato.

L'Associazione Centro Anziani non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, la presente convenzione, né similmente potrà concedere in locazione o comodato, o a qualsivoglia altro titolo, i locali dell'immobile oggetto della presente convenzione.

Il Centro di incontro non potrà essere utilizzato come sede di attività di partiti politici; eventuali riunioni di tipo partitico con la popolazione della Città potranno svolgersi unicamente dietro autorizzazione dell'Amministrazione comunale, previa segnalazione all'Associazione Centro Anziani.

Nei locali del Centro di incontro non potranno altresì essere gestite attività economiche, né esercizi di somministrazione di bevande o alimenti.

ART.3

Nessun'opera potrà essere eseguita, nessun'altra destinazione potrà essere data dal gestore, se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

ART. 4

L'Associazione Centro Anziani dovrà comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale gli orari di utilizzo dei locali; il Comune si riserva la facoltà di regolamentare gli orari di apertura e di chiusura del Centro in altro modo, allorché ne ravvisi la necessità. Eventuali periodi di chiusura del Centro dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale.

Preso atto dell'attuale organigramma delle cariche sociali, contenute nell'atto costitutivo dell'Associazione Centro Anziani cui copia è allegata alla presente

convenzione, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione comunale ogni variazione del medesimo.

Qualora dovesse mutare la persona del Presidente, occorrerà immediatamente procedere alla revoca della presente convenzione ed alla stipula di una nuova convenzione con il suo successore.

ART.5

Il Centro di incontro verrà utilizzato in forma completamente gratuita dall'Associazione Centro Anziani con le modalità descritte al prec. Art.2 .

Eventuali richieste di diverso utilizzo dovranno essere di volta in volta concordate con l'Amministrazione comunale oltre ad essere assoggettate al pagamento all'Amministrazione delle tariffe di concessione e degli oneri relativi, alla fornitura di utenze afferenti i locali in concessione e in quota parte ai pertinenti locali di servizio.

ART.6

All'Amministrazione Comunale competono le spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, le opere e gli oneri per la manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto al prec. Art.5.

All'Associazione Centro Anziani competono la manutenzione ordinaria, la cura costante della conservazione in buono stato dei locali ed il loro riordino quotidiano.

ART.7

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare, a mezzo dei propri funzionari, le condizioni di manutenzione e d'uso dei locali.

ART.8

L'Associazione Centro Anziani e per essa il suo Presidente, è costituita custode dei locali e delle cose contenute nel Centro d'incontro.

La medesima Associazione esonera espressamente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti alle persone ed alle cose che potessero derivare dall'uso dell'immobile, rispondendo dei danni cagionati all'Amministrazione comunale e a terzi, che possano derivare da incuria, omissioni o azioni contrarie alla legge e ai regolamenti.

ART.9

I locali del Centro di incontro andranno sempre utilizzati nel rispetto delle norme in materia sanitaria, prevenzione incendi ed antinfortunistica.

Il Presidente protempore dell'Associazione Centro Anziani è costituito responsabile ai sensi del D.Lgs 626/94.

ART.10

La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data di stipulazione.

Il Comune di Chieri si riserva il diritto di:

- a) modificare le condizioni contrattuali nel caso in cui intervengano variazioni normative in materia di concessioni e locazioni di beni patrimoniali pubblici;
- b) dichiarare revocata la presente convenzione:
 - b1) in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b2) nel caso muti la persona del Presidente dell'Associazione
 - b3) nel caso di scioglimento dell'Associazione Centro Anziani,
 - b4) nel caso di palese inosservanza, da parte del concessionario, delle condizioni di cui alla presente convenzione e/o comunque nel caso si verificano manifestazioni contrastanti con il tipo di gestione partecipata costituente finalità principale della presente convenzione.

La concessione può essere risolta anche per inadempimento dei seguenti obblighi da considerarsi rilevanti per il concessionario:

1. grave e reiterata trascuratezza nell'ordine e nel decoro dei locali,
2. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria,
3. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso,
4. chiusura ingiustificata del Centro.

In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento degli impegni assunti dall'Associazione Centro Anziani, o per scioglimento della medesima, il Comune rientrerà immediatamente nel pieno possesso dell'immobile e di quanto in esso contenuto, senza alcun obbligo di prelievi formali e salvo rivalsa sull'Associazione Centro Anziani per eventuali danni cagionati.

ART.11

Alla revoca, recesso o risoluzione della concessione, di cui al prec. art.9, i locali dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione. Nel caso in cui l'Associazione Centro Anziani non ottemperi a quanto sopra, il Comune potrà esercitare diritto di rivalsa per il risarcimento dei relativi danni.

ART.12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 63 del 17/1/1973 e succ. mod. e integr..

L'Associazione Centro Anziani è tenuta anche all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri successivamente alla stipula della presente convenzione.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al presente, particolare tipo di concessione in gestione.

Per tale motivo, qualsiasi divergenza che dovesse eventualmente insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione, nonché per qualsiasi altra

causa, sarà deferita ad una commissione arbitrale composta da tre membri di cui uno nominato dal Comune di Chieri, uno nominato dal concessionario ed il terzo in accordo tra le parti. In difetto di tale accordo il terzo componente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

Per le controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Torino.

ART.13

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione, atti conseguenti e registrazione sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione Centro Anziani.

Letto, firmato, sottoscritto in ogni sua parte, senza riserva alcuna.

IL DIRIGENTE DELLA 5A RIPARTIZIONE

IL PRESIDENTE DELLA Associazione Centro Anziani